

Assicurazione ospedaliera. Tutte le differenze rispetto alle attuali CS a colpo d'occhio.

Le condizioni supplementari (CS) complete dell'«Assicurazione ospedaliera» sono disponibili tra i download sul nostro sito web: css.ch/adattamento

	Finora CS Edizione 01.2010	Novità CS Edizione 01.2027
Art. 2.1	Copertura in tutta la Svizzera per trattamenti programmati, copertura in tutto il mondo per trattamenti d'emergenza: l'assicuratore paga tutte le prestazioni seguenti per esami diagnostici e trattamenti medici. Durante un soggiorno all'estero le prestazioni sono limitate alla fase acuta del trattamento qualora contemporaneamente non sia esigibile un rientro in Svizzera (condizioni di prestazioni vedi cifra 3.5).	Copertura in tutta la Svizzera per trattamenti programmati, copertura in tutto il mondo per trattamenti d'emergenza: La CSS paga tutte le prestazioni per esami diagnostici e trattamenti medici. Durante un soggiorno all'estero le prestazioni sono limitate alla fase acuta del trattamento qualora contemporaneamente non sia appropriato un rientro in Svizzera (condizioni di prestazioni vedi cifra 3.5).
Art. 3.5	In caso di trattamenti all'estero, occorre contattare immediatamente il Centralino d'emergenza dell'assicuratore. Le prestazioni saranno erogate soltanto se l'assicuratore le approva risp. le ha organizzate.	In caso di trattamenti all'estero (in particolare prima di una degenza ospedaliera) è necessario contattare immediatamente il Centralino CSS per le emergenze, che organizzerà i trattamenti (p. es. camera doppia, se disponibile), li coordinerà e rilascerà le garanzie di pagamento. Se i trattamenti medici non vengono organizzati e approvati dal centralino d'emergenza della CSS, il diritto alle prestazioni può essere rifiutato o stabilito a discrezione (cifra 26 CGA) in applicazione dell'obbligo di ridurre il danno (cifra 24.1 CGA) nonché in caso di violazione degli obblighi in caso di sinistro (in particolare degli obblighi di informazione, di sottoporsi a controlli e di notifica e la presenza di una garanzia di pagamento; cifra 25 CGA). Fanno eccezione i trattamenti medici in caso di pericolo imminente.